



Edizione di giovedì 6 Febbraio 2025

CASI OPERATIVI

La detrazione per spese sulle pertinenze segue la misura maggiorata prevista per l'abitazione principale

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Nuova estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale

di **Alessandro Bonuzzi**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Residenza fiscale delle persone fisiche: nuovi criteri e recenti chiarimenti della prassi

di **Marco Bargagli**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Le novità della Legge di Bilancio 2025 per gli enti finanziari (Parte I)

di **Chiara Grandi, Giuseppe Stagnoli**

REDDITO IMPRESA E IRAP

I metodi per la rappresentazione contabile dell'assegnazione dei beni ai soci ed il regime fiscale delle riserve (1° parte)

di **Luciano Sorgato**

RASSEGNA AI

Risposte AI in materia di assegnazione, cessione e trasformazione agevolata

PROFESSIONISTI

Estimate of costs, offer, budget: come tradurre “preventivo” in inglese?

di **Stefano Maffei**

CASI OPERATIVI

La detrazione per spese sulle pertinenze segue la misura maggiorata prevista per l'abitazione principale

di Euroconference Centro Studi Tributari

 **FiscoPratico** La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI** per lo **Studio** del **Commercialista** [scopri di più >](#)

Mario Rossi è proprietario di una piccola villetta con annesso fabbricato destinato ad autorimessa; nel corso del 2025 intende effettuare interventi edilizi sulla sola autorimessa al fine di riqualificarla completamente, rifacendo la copertura, ampliando gli accessi e sostituendo i portoni basculanti.

Per tali spese è possibile continuare ad applicare la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio con la misura del 50%?

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

Nuova estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale

di Alessandro Bonuzzi



Forum web Fisco

Novità 2025 e punto sulla riforma fiscale

Scopri di più

L'**estromissione** dei **beni d'impresa** da parte **dell'imprenditore individuale** rappresenta un'operazione fiscalmente **rilevante**, tanto sotto il **profilo dell'imposizione diretta**, tanto ai fini **dell'imposta sul valore aggiunto**. Si tratta di un'operazione che determina la **destinazione** di beni al di fuori dell'esercizio d'impresa che genera **materia imponibile in ambito delle dirette**, mentre in **materia di Iva** configura un'operazione di **autoconsumo esterno**.

L'estromissione, diversamente, **non fa emerge materia imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale**, anche laddove tra i **beni estromessi** figurino un **immobile**. Ciò in quanto non si è in presenza di atto traslativo, ma di un **mero passaggio dalla sfera imprenditoriale alla sfera privata** del medesimo soggetto.

Più in particolare, ai fini del **reddito d'impresa**, l'estromissione dei beni relativi all'impresa da parte dell'imprenditore individuale determina l'emersione di un **provento** o di una **plusvalenza imponibile** (a seconda che a essere estromesso sia un **bene destinato a generare ricavi oppure una immobilizzazione**), laddove il **valore normale del bene sia positivo** oppure, per i beni strumentali, sia superiore al **costo fiscalmente riconosciuto**, ai sensi, rispettivamente, dell'[articolo 85, comma 2](#), e dell'[articolo 86, comma 3, Tuir](#).

La quantificazione del **valore normale** e del **costo fiscalmente riconosciuto** del bene estromesso segue le **regole ordinarie**; pertanto, il valore normale generalmente è determinato sulla base del **corrispettivo praticato per beni della stessa specie** o similari ai sensi dell'[articolo 9, Tuir](#), mentre il **costo fiscalmente riconosciuto** è dato dal **costo d'acquisto**, maggiorato delle spese incrementative e delle rivalutazioni fiscalmente rilevanti, con **scomputo delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte**.

In **deroga** a tale disciplina ordinaria, l'[articolo 1, comma 37, L. 207/2024](#), ha reintrodotto la possibilità da parte dell'imprenditore individuale di estromettere in via **agevolata** gli immobili strumentali per natura e per destinazione, **posseduti** alla data del **31.10.2024**, con passaggio del bene dalla sfera d'"impresa" alla sfera "privata" con **effetto** già dall'**1.1.2025**, sempreché sia pagata l'**imposta sostitutiva dell'8%**:

- la cui **prima rata** del **60%** scade il **11.2025** e
- la cui **seconda rata** del rimanente **40%** scade il **6.2026**;

sulla **differenza** tra il **valore normale dell'immobile e il relativo costo** fiscalmente riconosciuto.

L'agevolazione riproposta riguarda le **estromissioni poste in essere dall'1.1.2025 al 31.5.2025**.

L'operazione ha una discreta diffusione, siccome può consentire in taluni casi un tutt'altro che trascurabile **risparmio d'imposta**.

La **convenienza** dell'operazione consta nel fatto che:

1. il **valore normale** del bene immobile può essere rappresentato, in deroga al valore di mercato così come previsto dall'[articolo 9, comma 3, Tuir](#), dal **valore catastale** individuato applicando alla rendita catastale rivalutata, il moltiplicatore di cui all'[articolo 52, D.P.R. 131/1986](#), con la possibilità di assumere anche un valore intermedio tra il valore di mercato e il valore catastale;
2. sulla eventuale differenza positiva tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto del bene immobile trova applicazione l'**imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle relative addizionali dell'8%.

L'agevolazione, pertanto, consente al contempo di contenere il **quantum** della plusvalenza emergente dall'operazione di estromissione e prevede l'applicazione di un'**aliquota** di gran lunga inferiore rispetto a quelle dell'Irpef e relative addizionali.

Residenza fiscale delle persone fisiche: nuovi criteri e recenti chiarimenti della prassi

di **Marco Bargagli**

Master di specializzazione

Fiscalità internazionale in pratica 2025

Il punto dopo la riforma

Scopri di più

La norma che **consente di individuare la residenza fiscale delle persone fisiche** è da sempre contenuta nell'[articolo 2, Tuir](#), rubricato “**soggetti passivi**”, il quale individua **un criterio di carattere formale** (l'iscrizione all'anagrafe delle popolazioni residenti in Italia) e **due criteri sostanziali** (domicilio e residenza del contribuente ex [articolo 43 cod. civ.](#)).

Prima delle modifiche (operative dal 2024), il legislatore aveva previsto che “*Ai fini delle imposte sui redditi **si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile***”.

Il domicilio è da sempre definito dall'[articolo 43, comma 1, cod. civ.](#), come “*il luogo nel quale la persona ha stabilito la **sede principale dei suoi affari e interessi***”.

Sempre l'articolo 43, cod. civ., definisce la residenza come **il luogo in cui la persona ha la dimora abituale**, cioè il luogo in cui il soggetto vive abitualmente e in cui ha l'indirizzo della sua **abitazione principale**.

Con la **pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28.12.2023**, del D.Lgs. 209/2023, la **riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale è entrata definitivamente in vigore**.

Simmetricamente, sono state introdotte nel nostro ordinamento giuridico **importanti novità** che hanno **radicalmente modificato i criteri di collegamento con il territorio dello Stato**, con particolare riferimento alla residenza fiscale delle società, degli enti, delle associazioni e **delle persone fisiche**.

In data **4.11.2024**, l'Agenzia delle entrate ha emanato la [circolare n. 20/E/2024](#), recante le “*Istruzioni operative agli uffici in materia di residenza fiscale delle persone fisiche e delle società ed enti a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209*”.

In particolare, per le persone fisiche sono state introdotte **significative novità**, scindendo la

nozione fiscale di domicilio dall'accezione civilistica a cui era precedentemente ricondotta, prevedendo un criterio del tutto nuovo, consistente nella **presenza fisica nel territorio dello Stato e attribuendo al dato formale dell'iscrizione anagrafica la valenza di presunzione relativa**.

L'Agenzia delle entrate rileva che, come già chiarito dalla [circolare n. 25/E/2023](#), l'accertamento dei presupposti per stabilire la residenza, **diversi dal dato formale dell'iscrizione anagrafica**, presuppone un riscontro fattuale da eseguirsi caso per caso, al fine di una concreta ponderazione degli elementi che consentono di verificare il luogo di domicilio o di residenza nonché, dall'1.1.2024, la **presenza fisica nel territorio dello Stato**.

Il predetto documento di prassi, a tal fine, chiarisce che **si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta** (ossia 183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile):

- hanno la residenza, **ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato;**
- hanno il domicilio, **nella nuova definizione resa dal medesimo [articolo 2, comma 2, Tuir](#), nel territorio dello Stato;**
- sono presenti nel territorio dello Stato, **tenuto conto anche delle frazioni di giorno;**
- sono iscritte nell'anagrafe della popolazione residente, **condizione, quest'ultima, che a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 209/2023, non riveste più carattere di "presunzione assoluta" bensì di "presunzione legale relativa" che, come tale, ammette la prova contraria.**

Giova evidenziare che, **ai fini del computo della maggior parte del periodo d'imposta**, si devono considerare **anche periodi non consecutivi nel corso dell'anno, sommandoli, quindi, tra loro**.

Pertanto, **ai fini della residenza fiscale in Italia**, non è necessario che i criteri di collegamento richiesti dalla norma **ricorrono in modo continuativo ed ininterrotto**, ma è sufficiente che si **verifichino per 183 giorni nel corso di un anno solare, ossia 184 in caso di anno bisestile**.

Sul punto, la [circolare n. 20/E/2024](#) precisa che la novella normativa **non ha modificato il criterio di collegamento consistente nella configurazione della "residenza ai sensi del codice civile"** nel territorio dello Stato, in relazione al quale restano validi i chiarimenti già forniti nella prassi da parte dell'Agenzia delle entrate (da ultimo, con la [circolare n. 25/E/2023](#)), nonché dalla **giurisprudenza di legittimità**.

Nello specifico, la suprema Corte di cassazione, con l'**ordinanza n. 3841/2021**, ha in passato precisato che *"secondo la previsione dell'art. 43 c.c. la **nozione di residenza di una persona fisica** ... è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, caratterizzata dalla compresenza dei seguenti due elementi: l'elemento oggettivo, consistente nella permanenza in tale luogo per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo; e l'elemento soggettivo, rappresentato dall'intenzione di abitarvi stabilmente,*

rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari, affettive”.

Il criterio riferito **all’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente**, oltre alla residenza e al domicilio, continua a costituire **uno dei tre criteri alternativi di radicamento della residenza fiscale in Italia**, sebbene ne venga mitigata la valenza presuntiva a **favore di un approccio sostanziale**.

Infatti, in base alla previgente disposizione di cui all’[articolo 2, comma 2, Tuir](#), **l’iscrizione anagrafica determinava una presunzione assoluta** (fatta salva l’applicazione di eventuali accordi internazionali) che, tenuto conto dell’alternatività dei criteri di collegamento, non poteva essere confutata contestando l’assenza di dimora abituale o domicilio nel territorio dello Stato.

In ragione della **prevalenza del diritto internazionale pattizio su quello interno**, il dato formale dell’iscrizione anagrafica poteva essere, tuttavia, superato in applicazione delle **cosiddette tie breaker rules** dettate da eventuali Convenzioni contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e il Paese di volta in volta interessato.

A seguito delle **modifiche apportate dal D.Lgs. 209/2023**, la nuova disposizione conferisce, a tale criterio, **l’efficacia di presunzione relativa**, lasciando al contribuente **la possibilità di dimostrare che il dato formale è disatteso da una differente situazione fattuale**.

Di conseguenza, a parere dell’Agenzia delle entrate, le persone iscritte nell’anagrafe della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta, **continuano a essere considerate fiscalmente residenti in Italia**, a meno che **non siano in grado di dimostrare che l’iscrizione anagrafica non corrisponde ad una residenza effettiva nello Stato italiano**.

A tal fine, il contribuente **dovrà essere in grado di provare**, sulla base di elementi oggettivamente riscontrabili, che – per la **maggior parte del periodo d’imposta** – non si sia configurato nessuno dei criteri alternativi – diversi da quello anagrafico – previsti dall’[articolo 2, comma 2, Tuir](#), ossia che, per la maggior parte del periodo di imposta, **non ha avuto in Italia né la residenza civilistica, né il domicilio e non è stato presente fisicamente nel territorio dello Stato**.

Infine, con riferimento alla presunzione legale relativa di residenza in Italia per i cittadini italiani che si trasferiscono in **Stati o territori a regime fiscale privilegiato**, la [circolare n. 20/E/2024](#), rileva che la riforma **non ha apportato modifiche normative**, con la conseguenza che **continua a trovare applicazione la presunzione legale relativa di residenza fiscale in Italia per i cittadini italiani** “cancellati dalle anagrafi della popolazione residente” e trasferitisi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati nel decreto del Ministro delle Finanze 4.5.1999.

Sul punto, si ricorda che la lista dei Paesi interessati dalla presunzione è stata da aggiornata

dal **decreto Mef 20.7.2023**, con cui si è provveduto a dare attuazione al disposto dell'[articolo 12, L. 83/2023](#), **eliminando la Svizzera dall'elenco con efficacia dal'1.1.2024.**

Le novità della Legge di Bilancio 2025 per gli enti finanziari (Parte I)

di Chiara Grandi, Giuseppe Stagnoli

Seminario di specializzazione

Lettura e analisi della centrale dei rischi

Scopri di più

Nel corso degli anni, il quadro normativo relativo alla **deduzione di specifici componenti negativi** di reddito da parte delle **banche**, delle **imprese assicurative** e, in generale, di tutti gli **enti creditizi e finanziari**, ha subito **numerosi interventi**.

Come ogni Legge di Bilancio, anche quella del 2025, non fa eccezione: le disposizioni contenute nei [commi da 14 a 20 dell'articolo 1, L. 207/2024](#), prevedono, infatti:

1. nuovi **differimenti** della **deducibilità di componenti negativi** (quali svalutazioni e perdite su crediti verso clienti);
2. modifiche alla disciplina dell'**utilizzo** delle **perdite pregresse** e dell'eventuale **eccedenza ACE** residua;
3. la **rideterminazione** degli acconti dovuti e;
4. **limitazioni** alle **compensazioni** in sede di versamento degli acconti rideterminati.

Per garantire una maggiore chiarezza espositiva, nel prosieguo dell'articolo, i riferimenti temporali (ad esempio 2025) si intenderanno riferiti **ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre** delle **annualità indicate**.

I commi 14 e 15 si inseriscono nel solco di precedenti interventi volti a differire e dilazionare la deduzione delle quote di svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all'esercizio 2015 e rinviate in quelli successivi, secondo appositi "**piani di ammortamento**" definiti dall'[articolo 16, comma 4](#) (ai fini IRES) e [9](#) (ai fini IRAP), D.L. 83/2015 e ss.mm. In particolare, le disposizioni prevedono:

- il **differimento** della deduzione della quota dell'**11%**, prevista per il periodo d'imposta **2025**, in **4 quote costanti del 2,75% ciascuna**, al periodo d'imposta **2026** ed ai **tre successivi**;
- il **rinvio** della quota del **4,70%**, deducibile nel periodo d'imposta **2026** (che non tiene conto della "prima rata" del 2,75% relativo al 2025), in tre quote costanti dell'**1,56%** ciascuna, ai periodi **2027, 2028 e 2029**.

Nella seguente tabella, vengono riportate le **percentuali di deducibilità delle quote di svalutazioni e perdite su crediti** come risultanti prima e dopo le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025:

	2025	2026	2027	2028	2029
Ante L. 207/2024	11,00%	4,70%	2,00%	2,00%	0,00%
Post L. 207/2024	0,00%	2,75%	6,32%	6,32%	4,32%

La disposizione del successivo comma 16 introduce un **analogo trattamento a quello previsto per le svalutazioni e perdite su crediti**, estendendolo all'ammortamento delle quote relative al valore dell'**avviamento** e delle altre **attività immateriali** che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per **imposte anticipate** (non ancora dedotte al 31.12.2018), la cui **deduzione era prevista**, ai sensi dell'[articolo 1, comma 1049, L. 145/2018](#) e dell'[articolo 1, comma 714, L. 160/2019](#), in misura pari al **13% per ciascuno dei periodi 2025 e 2026**. In particolare:

- la quota originariamente deducibile nel periodo d'imposta **2025** è **differita**, in 4 quote costanti del 3,25% ciascuna, al periodo d'imposta **2026 ed ai tre successivi**;
- la deduzione della quota originariamente prevista per il periodo d'imposta **2026** è rinviata, in 3 quote **costanti del 4,33% ciascuna**, ai periodi **2027, 2028 e 2029**. Potrà, pertanto, essere dedotta solo la **"prima rata" del 3,25% rinviata dal 2025**.

Anche in questo caso, si riepilogano di seguito le **percentuali di deducibilità delle quote ammortamento del valore dell'avviamento** e delle altre attività immateriali:

	2025	2026	2027	2028	2029
Ante L. 207/2024	13,00%	13,00%	13,00%	6,00%	6,00%
Post L. 207/2024	0,00%	3,25%	20,58%	13,58%	13,58%

Il comma 17, interviene, per la prima volta, sul "piano di ammortamento", introdotto dall'[articolo 1, comma 1067 e 1068, L. 145/2018](#), secondo cui i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di **rilevazione del fondo a copertura delle perdite attese su crediti verso la clientela**, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del principio contabile internazionale **IFRS 9**, sono **deducibili**, sia ai fini Ires che Irap, in **dieci quote costanti**, a decorrere dal **periodo d'imposta di prima adozione del citato principio**. In particolare, la **Legge di Bilancio 2025** dispone che:

- la quota originariamente deducibile nel periodo d'imposta in **2025** è differita, in **4 quote costanti del 2,50% ciascuna**, al periodo d'imposta **2026 ed ai 3 successivi**;
- la deduzione della quota originariamente prevista per il periodo d'imposta **2026** (sempre ad eccezione del 2,50% del 2025) è rinviata in **3 quote costanti del 3,33% ciascuna**, ai periodi **2027, 2028 e 2029**.

Si riportano, nella seguente tabella, le **percentuali di deducibilità dei componenti reddituali in esame**, ipotizzando, a titolo esemplificativo, che l'esercizio di prima adozione dell'IFRS 9 sia stato il 2018 e che, pertanto, residuino ancora **3 quote da dedurre** (inclusa quella del 2025):

	2025	2026	2027	2028	2029
Ante L. 207/2024	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%
Post L. 207/2024	0,00%	2,50%	15,83%	5,83%	5,83%

In un prossimo articolo, verranno approfondite le **ulteriori novità che la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto per gli enti finanziari**.

I metodi per la rappresentazione contabile dell'assegnazione dei beni ai soci ed il regime fiscale delle riserve (1° parte)

di Luciano Sorgato

In collaborazione scientifica con

Pirola
Pennuto
Zei

Corso di 4 incontri

Bilancio d'esercizio 2024

Scopri di più

Nel caso di **assegnazione di beni immobili ai soci**, in raccordo con il regime fiscale agevolato reintrodotta dai [commi 31](#) e ss, della Legge di bilancio 2025, relativamente al **metodo contabile** da usare per l'estromissione dall'attivo del patrimonio, vengono proposte **3 soluzioni** che possono **essere così rappresentate**:

1. il metodo del **valore contabile**, che si fonda sullo storno di una riserva di ammontare pari al valore contabile del bene assegnato;
2. il metodo dell'iscrizione di una **riserva da rivalutazione monetaria** di ammontare pari alla **differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo valore contabile**;
3. il metodo proposto dal CNDCEC con il **documento del 14.3.2016 fondato sull'imputazione a conto economico di una plusvalenza di ammontare sempre pari alla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo valore contabile**.

Esempi

Primo metodo

Riserve disponibili	150	a	Socio c/dividendo	150
Socio/dividendo	150	a	Immobile	150

Secondo metodo

Immobile	300	a	Riserva da rivalutazione	300
Riserve disponibili	150			
Riserve da Rivalutazione	300	a	Socio c/dividendo	450

solo un espediente che, seppure con sembianze contabili diverse, **ripete la medesima conclusiva identità di effetti dell'opzione** contabile basata sulla previa rivalutazione del cespite (secondo metodo) criticata in **dottrina in virtù dell'illeceità della rivalutazione non ammessa da alcuna disposizione di legge**.

Mentre nel caso della rivalutazione, viene prima iscritta e poi **stornata la riserva da rivalutazione pari al maggior valore corrente dell'immobile** rispetto al suo valore contabile (300), riducendo conclusivamente il patrimonio netto del **solo valore contabile del bene assegnato** (150), nel caso dell'uso della plusvalenza, prima si stornano **riserve effettive dal patrimonio netto per 450**, e poi, per il tramite della plusvalenza (sempre esattamente pari alla medesima differenza di valore (300)), si ripristina **l'effettivo ammanco del patrimonio netto**, in virtù del virtuale maggior utile generato dalla **plusvalenza contabile di 300** (a cui però non corrisponde alcuna effettiva ricchezza aggiuntiva entrata nel patrimonio della società). I due metodi **si differiscono solo sotto il profilo della rappresentazione temporale della differenza di valore in questione** (300).

Nel metodo della **rivalutazione viene iscritta prima**, mentre con il metodo della plusvalenza viene iscritta dopo, in sede di **stanziamento dell'utile di esercizio**.

Il conto economico può solo rappresentare il **riflesso contabile dell'effettiva ricchezza** che deriva dall'esercizio dell'impresa nel mercato, senza poter registrare **ricchezza puramente virtuale generata dai diritti dei soci**.

Le scritture contabili che, nel caso dell'assegnazione si reputano corrette, corrispondono alla **prima e più semplice opzione contabile**:

Riserve	euro 150	a Socio/A c/dividendo 150
Riserve	euro 450	a Socio/B c/dividendo 450
Immobile	euro 150	a Socio/A c/dividendo 150
Banca	euro 450	a Socio/B c/dividendo 450

In un successivo articolo si procederà ad **esplicitare i fondamenti giustificativi della preferenza per l'opzione contabile sopra indicata**.

Risposte AI in materia di assegnazione, cessione e trasformazione agevolata



La L. 207/2024 “**Legge di bilancio per il 2025**”, entrata in vigore lo scorso **1° gennaio 2025**, ha reintrodotto, a distanza di due anni, la **possibilità di aderire**:

- **all'assegnazione agevolata dei beni ai soci;**
- **alla cessione agevolata dei beni ai soci;**
- **alla trasformazione agevolata in società semplice.**

La disciplina è speculare **a quella introdotta con la legge di bilancio 2023**; quello che cambia, rispetto alla previgente possibilità, sono solo **i termini per il perfezionamento delle operazioni agevolate**, ovvero:

- **30.9.2025**, termine ultimo per **l'effettuazione delle operazioni agevolate**;
- **30.9.2025**, termine ultimo per il **versamento della prima rata** (pari al 40%) dell'imposta sostitutiva dovuta;
- **30.11.2025**, termine ultimo per il **versamento della seconda rata** (pari al 60%) dell'imposta sostitutiva dovuta;

Altro requisito imprescindibile è che **i soci della società** che procede all'operazione agevolata **fossero tali già alla data del 30.9.2024**: questa condizione deve essere verificata:

- per **tutti i soci in caso di trasformazione agevolata**;
- solo per i **soci assegnatari in caso di assegnazione agevolata**;
- solo per i **soci cessionari in caso di cessione agevolata**.

Non sono previste agevolazioni in ambito Iva. Per quanto concerne, invece, l'imposta di registro (quando dovuta in misura proporzionale), questa **è ridotta della metà e può essere calcolata sul valore catastale**, mentre le **imposte ipotecaria e catastale sono sempre dovute in misura fissa**.

Abbiamo interrogato il nostro sistema di intelligenza artificiale **sulle operazioni agevolate in rassegna**, ottenendo le seguenti risposte.

Estimate of costs, offer, budget: come tradurre “preventivo” in inglese?

di **Stefano Maffei**

In collaborazione con

ENGLISH FOR LAW
& INTERNATIONAL TRANSACTIONS

Master di specializzazione

Legal and Financial English online

Scopri di più

Capita sempre più spesso al commercialista italiano di ricevere richieste di **preventivo da clienti o colleghi stranieri**, interessati a servizi di consulenza contabile o fiscale, oppure a costituire società in Italia. Occorre perciò chiedersi quale sia la traduzione più corretta per il termine **preventivo**.

Il dizionario suggerisce *quote* e *offer* che sono certamente corretti. Io però suggerisco *estimate of costs*, espressione che non lascia dubbi rispetto al fatto che si tratti di una stima, ossia di una **previsione suscettibile di variazioni** laddove l'incarico al professionista subisca modifiche nel corso del rapporto di servizio. Un'alternativa ancor più accurata sarebbe *estimate of fees and costs*, espressione che prefigura come il preventivo in questione contenga una lista tanto di onorari (*fees*) che di costi vivi (ad es. spese di viaggio). Dal lato del cliente, peraltro, sempre di costi si tratta e quindi *estimate of costs* è forse più immediato.

Al termine di una e-mail che specifichi i servizi richiesti, un avveduto cliente straniero potrebbe dunque scrivervi: “*Could you kindly send me your estimate of costs for the service described above?*”. Non ci resterà che produrre un preventivo, allegarlo alla risposta e inserire in calce la frase “*Please find attached my estimate of costs*” oppure “*Please find enclosed my estimate of costs*”.

I clienti più zelanti potrebbero insistere per ottenere una *itemized estimate of costs*, ossia un **preventivo dettagliato**, distinto per attività o per singole voci di spesa (*items*).

In italiano, però, il termine **preventivo** ha una pluralità di significati.

Attenzione a distinguere “**predisporre un preventivo**” per un cliente (da tradursi appunto con *to make/produce an estimate of costs*) da “**mettere a preventivo**” una spesa. Quest'ultima espressione si riferisce alla pianificazione di una spesa per un efficace controllo di gestione e va tradotta con il verbo *to budget*. Così, ad esempio, il professionista che si accinga all'acquisto di un portatile dirà *I budgeted €750 for the purchase of a new laptop computer* mentre, in relazione ad un'azienda, capiterà di scrivere che *The managing director budgeted €25,000 for the*

purchase of a new company car.

Da marzo inizia il corso “Legal and financial English online” (inglese giuridico e finanziario) per avvocati e commercialisti e per maggiori informazioni e iscrizioni potete vistare [questo link](#).